



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ANCONA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2594 R.G.A.C. dell'anno 2017 promossa  
DA

, con il patrocinio dell'avv. presso il cui studio

PARTE OPPONENTE

CONTRO

SOCIETA' COOPERATIVA

, con il patrocinio dell'avv. ed elettivamente

domiciliata in presso lo Studio dell'Avv.

PARTE OPPOSTA

OGGETTO: Contratti bancari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società cooperativa in proprio e quale  
procuratore speciale e mandataria di esponeva che:

- 1) con apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria a S.A.L. in POOL del (...) a rogito Notaio (...) registrato telematicamente il 27/01/2010 rep. n. (...) le banche partecipanti (...) società cooperativa - (...) società cooperativa, hanno concesso a (...) con sede in Città della P. Via P. V. n.39 in persona di (...) nato a (...) il (...), in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società, una apertura di credito in conto corrente fondiario a s.a.l. sino alla concorrenza di Euro 2.400.000,00 per le rispettive quote di: C. Euro 240.000,00 - (...) Euro 1.440.000,00 - B.P. Euro 720.000,00 da utilizzare nelle forme in uso presso le banche partecipanti ed avente durata 36 mesi sino al 31/03/2010 al tasso nominale annuo del 3,20%

- A garanzia della somma finanziata, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto la (...) ha concesso ipoteca sui seguenti beni immobili:

DESCRIZIONE

DIRITTI DI PIENA PROPRIETA'

DATI CATASTALI

- Con il medesimo atto si sono costituiti fidejudenti per tutte le obbligazioni assunte dalla parte correntista la società (...) srl in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. (...), il Sig. (...) nato a N. il (...) in proprio, e il Sig. (...) nato a N. il (...) sino a concorrenza di euro 3.600.000,00;

- 2) Con apertura di credito in conto corrente con ipoteca fondiaria a S.A.L. in POOL del

18/02/2014 a rogito Notaio A.C. registrato a Perugia il 18/02/2014 le banche partecipanti società cooperativa - società cooperativa - già , hanno concesso a con sede in Città della P. Via C. snc in persona di , in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società, una apertura di credito in conto corrente fondiario a s.a.l. sino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per le rispettive quote di: C. Euro 50.000,00 - spa Euro 300.000,00 - B.P. Euro 150.000,00 da utilizzare nelle forme in uso presso le banche partecipanti ed avente durata 19 mesi sino al 18/09/2015 al tasso nominale annuo al momento della stipula del 3,20%

- A garanzia della somma finanziata, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto la ha concesso ipoteca sui seguenti beni immobili:

#### DESCRIZIONE

#### DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ

Unità immobiliari nel Comune di Città della Pieve, località C. e precisamente:

- Appezamenti di terreno edificabile della superficie complessiva di mq.3995 costituenti i lotto con edificio trifamiliare e relativi accessori e pertinenze; il lotto 3 costituito da edificio condominiale, costituito da 23 unità abitative e 26 box auto ed un locale sgombero; ed il lotto 6, in prossimità di costituito da edificio a schiera, composto da 7 contigue unità, tutti della lottizzazione denominata "C." approvata dal Comune di con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 22/9/2006, in corso di completamento ed accatastamento, confinanti nel lotto insieme con strada Vicinale di C., via C., area collinare.

Il tutto individuato all'Ufficio del Territorio di Perugia Catasto Terreni del Comune di Città della Pieve con i seguenti dati catastali:

#### DATI CATASTALI

-  
-  
-

- Con il medesimo atto si sono costituiti fidejudenti per tutte le obbligazioni assunte dalla parte correntista la società in persona dell'Amministratore Unico e legale



, nonché a e G.M. di pagare, in solido, alla partericorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente 1. la somma di Euro3010890,84; 2. gli interessi come da domanda; 3. le spese di questa procedura diungunzione, liquidate in Euro 5440,50 per compenso, in Euro 843,00 per esborsi, oltrespese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.

Ciò posto, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 740/2017, S.R., in qualità di fideiussore, conveniva in giudizio la società cooperativa rassegnando - per i motivi vi dedotti, qui richiamati e trascritti - le seguenti conclusioni:

*“V’oglia l’Ill.mo Tribunale di Terni, in persona del Giudice designato alla procedura, contrariis rejectis, così giudicare.*

*In via preliminare:*

*A) Previa valutazione del fumus della presente opposizione, ricorrendone gravi motivi, disporre ex art. 649 c.p.c., inaudita altera parte e/o previa fissazione di apposita udienza, la sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnato decreto ingiuntivo;*

*In via preliminare e pregiudiziale:*

*B) Accertare e dichiarare ex artt. 28 e 29 c.p.c. l’incompetenza territoriale del Tribunale di Terni nell’emissione dell’ingiunzione di pagamento e, per l’effetto revocare il D.I. n. 740/2017, con sentenza ed invito alla riassunzione della procedura nei termini di legge innanzi al Tribunale di Roma quale foro convenzionale esclusivo, almeno con riguardo alla garanzia prestata relativamente alla seconda apertura di credito in conto corrente;*

*Sempre in via preliminare e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione d’incompetenza:*

*C) All’esito della decisione sulla competenza territoriale da adottarsi in prima udienza di comparizione, rilevata l’improcedibilità del presente giudizio, sospenderne lo svolgimento nel merito, per l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010, vertendosi in materia di contratti bancari;*

*Nel merito:*

*D) Accertare e dichiarare ex artt. 1175, 1337, 1338, 1366, 1418 e 1495 c.c. la nullità del contratto di finanziamento del 18/02/2014 per contrarietà del comportamento delle concedenti alla buona fede, lealtà e correttezza in contrabendo;*

*E) Accertare e dichiarare ex artt. 1175, 1337, 1338, 1366, 1418 e 1956 c.c. la nullità della*

*fideiussione prestata dall'opponente relativamente alla somma di Euro 500.000,00 di cui al contratto di finanziamento del 18/02/2014 per contrarietà ai principi di correttezza, buona fede e lealtà nella conclusione del contratto fideiussorio da parte degli istituti bancari;*

*F) Accertare e dichiarare ex art. 1283 c.c. gli inadempimenti nell'esecuzione del contratto posti in essere dalle banche concedenti come meglio descritti in narrativa sub nn. (...) e (...) e, per l'effetto, dichiarare inefficaci ex artt. 1375 e 1956 c.c. le fideiussioni prestate dall'opponente relativamente ad entrambi i contratti di finanziamento;*

*G) Revocare l'opposto decreto ingiuntivo ex artt. 1832 e 2697 c.c., nonché 119 co. 3 t.u.b., per carenza dei requisiti del credito di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. ed inidoneità della prova offerta dalla ricorrente;*

*H) In ogni caso e/o conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullabile, inefficace e, comunque, privo di giuridico effetto e conseguentemente revocare l'impugnato decreto ingiuntivo, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria;*

*I) In via gradata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo e determinare, previa rettifica del saldo contabile anche all'esito di C.T.U. contabile, per tutti i conti impugnati, l'effettivo dare - avere aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalle banche concedenti gli interessi al saggio legale semplice, con esclusione di qualsiasi altra remunerazione del capitale;*

*L) In ogni caso, accertarsi e dichiararsi il diritto di regresso di surroga dell'odierno opponente nei confronti di tutti i coobbligati principali ed in garanzia;*

*M) Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsti dal D.M. n. 55 del 2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. n. 55 del 2014), c.p.a. al 4%, i.v.a. al 22% e successive spese occorrenti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario."*

In sostanza, la parte opponente deduceva quanto di seguito:

- 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Terni in favore del Tribunale di Roma in relazione al secondo contratto di finanziamento come previsto dall'art. 13 del medesimo contratto;
- 2) improcedibilità della domanda proposta dalla ricorrente per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010;
- 3) nullità del contratto di finanziamento del 18/02/2014 ex artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1418 c.c. in assenza dei criteri di meritevolezza del credito in capo alla correntista conosciuti dalla concedente in relazione al contratto di credito in c/c del 18/02/2014, rep.

n. (...) - Nullità della fideiussione ad esso relativa per violazione degli artt. 1175, 1337, 1338, 1366, 1418 e 1956 c.c.; a sostegno del proprio motivo parte opponente esponeva che non tutto il concesso è stato erogato ed i lavori si sono fermati al 93% del loro completamento nell'agosto del 2015 così come si può evincere dalla perizia giurata redatta dal tecnico nominato dalle banche stesse. La perizia attesta che i lavori eseguiti al costo ed al netto del valore del suolo sono decisamente superiori a quanto dalle banche erogato ed ammontano ad un valore pari ad Euro 5.000.000,00 circa. Con il suo comportamento la banca ha agito in aperta violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza *in contrabando* ed ha contribuito al sovra-indebitamento della correntista; ne consegue ex artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1418 c.c., la nullità del contratto di finanziamento, di cui pertanto ex art. 1495 c.c. si chiede l'accertamento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso. Né tali informazioni sono state trasmesse al fideiussore al momento della sottoscrizione dell'accessoria garanzia (contratto di finanziamento del 2014), aspetto questo che si pone in aperta violazione con il dovere ex art. 1956 c.c. di esposizione delle condizioni economico-finanziarie in cui versa il debitore principale. Nel caso di specie il garante Sig. \_\_\_\_\_ non era a conoscenza delle difficoltà economico-finanziarie in cui versava il debitore principale anche in considerazione del fatto che tali indicazioni erano rinvenibili soprattutto da un'approfondita analisi dei dati presenti nella Centrale Rischi - B.D., informazioni queste in possesso invece delle banche concedenti e che già testimoniavano, nei mesi antecedenti la concessione del nuovo credito e quindi per tutto il 2013 un chiaro stato di difficoltà finanziaria della \_\_\_\_\_, visti gli sconfinamenti cronici della correntista nel rimborso del finanziamento mediante ratei di pagamento perduranti anche oltre i 180 giorni. La copertura fideiussoria relativa alla seconda apertura di credito in c.c. con garanzia ipotecaria a S.A.L. è avvenuta in violazione dei principi di correttezza e buona fede. La stessa concessione di credito è avvenuta senza che le banche concedenti abbiano adeguatamente informato il fideiussore circa il peggioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore principale, violazioni che inducono alla nullità della garanzia come da disposizioni ex artt. 2 Cost., 1175, 1337, 1338, 1366, 1418 e 1956 c.c.

- 4) Accessorietà delle fideiussioni ai contratti di finanziamento - Violazione dell'art. 1283 c.c. - Contestazione del credito ingiunto e del suo ammontare - Illegittima capitalizzazione degli interessi anatocistici - Illegittimità delle fideiussioni ex artt. 1375 e 1956 c.c. A sostegno del proprio motivo, la parte opponente denunciava l'applicazione da parte delle

Banche finanziatrici della capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. come da relazione econometrica svolta e redatta dal consulente finanziario Dott. G.B., allegata alla presente opposizione; nell'ambito dell'intercorso rapporto con la correntista, infatti, gli istituti bancari concedenti, pur prevedendo contrattualmente le disposizioni di capitalizzazione su base trimestrale hanno poi posto in essere procedimenti che configurano la tipica fattispecie di anatocismo espressamente vietata dalla legge, concretizzatasi per effetto delle violazioni, sia formali che sostanziali, nella condizione di capitalizzazione annuale. Orbene, per i sopraindicati motivi di diritto il saldo a valere sui conti correnti per cui è causa andrà ricalcolato espungendo la capitalizzazione degli interessi e, in ogni caso, depurando il conto dagli effetti anatocistici anche occulti, ricostruendo inoltre l'intero rapporto per cui è causa senza sottoporre gli interessi e gli altri oneri accessori a debito, come invece fatto dalla ricorrente. Con riguardo al caso di specie, devono pertanto considerarsi illegittime le capitalizzazioni trimestrali avvenute dal 2014 e ritenersi improprie tutte le capitalizzazioni annuali riscontrate nei rapporti di conto corrente prodotti dalla ricorrente. Con riguardo alla di fideiussione rilasciata dall'opponente, la mala fede *in contrabando* della convenuta banca nella determinazione ed applicazione del costo effettivo applicato agli impugnati rapporti, determina altresì l'inefficacia delle garanzie fideiussorie rilasciate in favore della correntista

- 5) Contestazione delle somme ingiunte - Carenza dei requisiti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. e del requisito di cui all'art. 642 c.p.c. nella documentazione prodotta dalla ricorrente (lettere di apertura di credito, documenti di sintesi, estratti conto, ecc.): violazione degli artt. 1832 c.c., 2697 c.c. e 119, 3 co. T.U.B.

Secondo l'opponente, dagli atti notarili emerge in maniera incontrovertibile che la correntista e gli obbligati in solido sono debitori nei confronti della ricorrente della complessiva somma pari ad euro 2.900.000,00 (ossia Euro 2.400.000,00 relativamente al primo finanziamento ed Euro 500.000,00 relativamente al secondo finanziamento), mentre le somme richieste dalla ricorrente ed ingiunte dal Giudice adito sono pari ad Euro 3.010.890,84 oltre interessi.

Ma, per ciò che attiene al quantum, ossia alla corretta determinazione del credito, parte ricorrente non si avvale solo dei citati atti notarili, bensì di un calcolo unilateralmente realizzato sulla base di estratti conto e documenti di sintesi che in assenza di prova della loro comunicazione alla correntista (che per l'appunto parte ricorrente non ha fornito),



sono e restano documenti di parte, confezionati unilateralmente. La documentazione presa in visione mostra con evidenza un vuoto documentale per quanto concerne i rapporti di credito intrattenuti tra la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ impresa. In particolare, la parte creditrice ha ommesso di allegare la documentazione di conto che possa permettere di verificare le movimentazioni intercorse dal 01/04/2016 al luglio del 2016, nei conti n. 290 e n.479 ( \_\_\_\_\_ Impresa). Tale vuoto non permette un pieno riscontro dei saldi richiesti. In particolare, non è possibile rinvenire, nel fascicolo monitorio, idonea documentazione sottesa all'importo di Euro 1.587.546,02 (c/c (...)) ed all'importo di Euro 226.123,17 (c/c (...)) richiesti dalla B.U. per conto di \_\_\_\_\_ Impresa. Inoltre, da un'approfondita analisi delle movimentazioni relative al conto (...) ( \_\_\_\_\_ ) non si riscontrano gli importi ingiunti, pari ad Euro 34.213,82, somme - quest'ultime- non rilevabili né ricostruibili dalla documentazione allegata al fascicolo.

Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la \_\_\_\_\_ società cooperativa rassegnando - per i motivi vi dedotti, qui richiamati e trascritti - le seguenti conclusioni:

*"V'oglia l'Ecc.mo Giudice adito, contariis rejectis,*

*in via preliminare*

*-rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e pertanto confermare la p.e. del decreto;*

*-rigettare le eccezioni avversarie relative alla presunta incompetenza del Tribunale di Terni per tutto quanto dedotto ed eccepito nel corpo del presente atto;*

*in ogni caso*

*-rigettare tutte le eccezioni e domande avversarie e pertanto rigettare integralmente la opposizione avversaria confermando il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_, insieme ed in solido con \_\_\_\_\_,*

*Srl, \_\_\_\_\_, a pagare in favore di \_\_\_\_\_ Società Cooperativa, in proprio e nella sua qualità, come rappresentata e domiciliata, la somma complessiva di Euro. 3.010.890,84 oltre interessi:*

*- al tasso del 3,20% - comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore - dal 25/07/2016 al soddisfo sulla somma di Euro. 263.538,09;*

*-al tasso del 5,20% - comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore- dal 01/07/2016 al soddisfo sulla somma di Euro. 1.587.546,02*

*-interessi al tasso del 3,20% - conunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora*

*inferiore- dal 29/07/2016 al soddisfo sulla somma di Euro. 34.213,82;*

*-al tasso del 4,00% -comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore- dal 01/07/2016 al soddisfo sulla somma di 226.123,17;*

*-al tasso del 5,00%-comunque contenuto nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore- dal 01/07/2016 al soddisfo sulla somma di 899.469,74 oltre spese della procedura e successive occorrendo. Con vittoria di spese, funzioni onorari di giudizio”.*

Con ordinanza del 23.02.2018, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda, rinviando la causa all'udienza del 5 luglio 2018; con successiva ordinanza del 24.01.2019 il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, con ordinanza del 1.12.2019, rigettava le richieste istruttorie formulate dall'opponente rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2020.

Con successiva ordinanza il Giudice onorario Dott.ssa S., rilevati i propri limiti giurisdizionali (cause di valore superiore ad euro 50.000,00), rimetteva la causa alla Presidente del Tribunale per ogni valutazione.

Assegnato il procedimento allo scrivente in data 21.02.2020, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 16.3.2021 per la precisazione delle conclusioni.

Con comparsa di costituzione e risposta del 29.12.2020 la SOCIETA' COOPERATIVA, Banca risultante dalla fusione per incorporazione di in SOCIETÀ COOPERATIVA, si costituiva in giudizio in luogo di SOCIETA' COOPERATIVA ai fini della prosecuzione del giudizio, riportandosi a tutti gli atti, le istanze, difese, eccezioni e deduzioni svolte precedentemente da .

All'udienza del 16.03.2021, tenutasi con modalità trattazione scritta, il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti e rilevato che il procedimento era stato istruito da altro giudicante e ritenuto quindi opportuno valutare la richiesta formulata da parte opponente di revoca dell'ordinanza emessa in data 01/12/2019, riservava la decisione e, con ordinanza del 21.05.2021, ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnico-contabile unicamente in merito alla capitalizzazione attiva e passiva applicata ai rapporti oggetto del giudizio a decorrere dall'1 gennaio 2014, proponeva, impregiudicato il merito della causa, il pagamento da parte di in favore della parte opposta della

somma onnicomprensiva di Euro 2.500.000,00, oltre il pagamento di Euro 15.000,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre IVA e CAP; veniva poi fissata l'udienza del 13 luglio 2021 per sentire le parti e, preso atto della mancata accettazione di parte opponente, il giudizio veniva rinviato per il conferimento dell'incarico al C.T.U.

Con ordinanza del 30/12/2021 veniva affidata e disposta la CTU al dott.

che, in data 24.03.2022, depositava la propria relazione definitiva.

All'udienza del 24/5/2022 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

2.1. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Terni in favore del Tribunale di Roma in relazione al secondo contratto di finanziamento come previsto dall'art. 13 del medesimo contratto.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo, deve convenirsi con quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui "In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepire l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione" (cfr. Cass. n. 26910/20).  
(Regola competenza)

Nel caso di specie se, da una parte, all'art. 13 del contratto di apertura credito del 18/02/2014 veniva previsto il foro esclusivo del Tribunale di Roma, dall'altra, sussiste un'evidente connessione oggettiva con la controversia avente ad oggetto il contratto di apertura di credito sottoscritto dalle stesse parti in data 22/01/2010 al fine di realizzare il complesso residenziale sito in Città della P. ivi indicato e costituente lo stesso "scopo" che ha determinato le parti a sottoscrivere il citato finanziamento del 2014.

A ciò si aggiunga che, comunque, non sussistono dubbi sul fatto che la competenza territoriale di questo Tribunale risulta non solo dall'art. 13 del contratto di apertura di credito del 22/01/2010 ma anche dal chiaro disposto dell'art. 19 c.p.c. atteso che la società mutuataria - ha la propria sede legale in Città della P. che, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, apparteneva ancora al circondario di

questo Tribunale (cfr. art. 1 della L. n. 222 del 2017, entrata in vigore in data 2/2/2018, che ha inserito i Comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegara nel circondario del Tribunale di Perugia).

2.2. In relazione all'eccezione di improcedibilità deve darsi atto dell'avvenuto espletamento della procedura di mediazione in corso di giudizio.

2.3. In relazione all'eccezione di nullità del contratto di finanziamento del 18/02/2014 ex artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1418 c.c. poiché stipulato in assenza dei criteri di meritevolezza del credito in capo alla correntista conosciuti dalla concedente in relazione al contratto di credito in c/c del 18/02/2014, rep. n. (...) si osservi quanto di seguito.

Analogamente infondata è l'eccezione sollevata dagli oppositori in merito alla invocata liberazione del fideiussore per obbligazione futura ai sensi dell'art. 1956 c.c. in violazione del principio di buona fede in sede di esecuzione del contratto.

Come affermato da una condivisibile pronuncia della Suprema Corte, la norma di cui all'art. 1956 c.c. non si applica quando il fideiussore è socio della società garantita: la ratio dell'art. 1956 c.c. infatti è quella di tutelare il fideiussore inconsapevole, mentre il socio, in quanto tale, deve essere sempre informato delle condizioni economiche della società e attivarsi per impedire la negativa gestione della società stessa (cfr. doc. contabile allegata da parte opposta).

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione)" (Cass. 2902/2016).

Nel caso di specie, risulta *per tabulas*, oltreché non contestato tra le parti, che l'odierno opponente era socio della debitrice principale (cfr. doc. 8 allegato al ricorso monitorio); a ciò si aggiunga, comunque, che la contestazione dell'opponente è del tutto generica ex art. 2697 c.c. non avendo dimostrato che, successivamente alla prestazione della fideiussione, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito alla debitrice principale, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (fra le tante, Cass., n. 2524/2006).

2.4. e 2.5. In relazione all'illegittima capitalizzazione degli interessi anatocistici asseritamente applicata dalle mutuarie ed all'asserito difetto di prova del credito ingiuntosi osservi quanto di seguito.

Invero, la parte opponente, da una parte, ha ammesso che i rapporti contrattuali oggetto di esame prevedono espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi ma, dall'altra, ha affermato del tutto genericamente che, nel concreto, la parte opposta avrebbe effettuato annualmente la capitalizzazione degli interessi.

Tale censura è rimasta del tutto indimostrata non avendo parte opponente fornito alcun dato oggettivo di supporto; nemmeno la perizia econometrica allegata all'atto di opposizione riporta alcun dato al riguardo ma si limita ad affermare, del tutto genericamente, che "...Nell'ambito degli intercorrenti rapporti, infatti, gli istituti convenuti pur prevedendo contrattualmente le disposizioni di capitalizzazione su base trimestrale hanno posto in essere procedimenti che configurano la tipica fattispecie di anatocismo espressamente vietata dalla legge, concretizzatasi per effetto delle violazioni, sia formali che sostanziali, della condizione di capitalizzazione annuale..." (cfr. doc. 10 atto di opposizione).

Invece, la capitalizzazione degli interessi applicata a far data del 1 gennaio 2014 fino alla data di estinzione dei rapporti bancari oggetto di causa (25/7/2016) deve invece ritenersi illegittima atteso che l'art. 1, comma 629, della L. n. 147 del 2013 ha modificato l'art. 120 TUB vietando con effetti *ex nunc* l'applicazione della capitalizzazione anche ai rapporti in corso di causa (sulla immediata applicabilità del divieto di anatocismo v. l'ampia motivazione, che questo giudice condivide avuto particolare riguardo alla *ratio legis*, di Trib. Milano, sez. VI, 25 marzo 2015 e Trib. Roma, 20 ottobre 2015).

Pertanto, in risposta a quesito posto, il CTU, sulla base degli estratti disponibili (dall'apertura dei conti sino al 25/7/2016, cfr. integrazione documentale di parte opposta

con la propria comparsa di risposta ad integrazione di quanto depositato con il ricorso per decreto ingiuntivo) e con accertamento motivato ed esente da vizi logici, ha quantificato gli interessi addebitati in eccesso dalla banca sui conti correnti oggetto di causa per una somma complessiva pari ad Euro 11.389,70 (cfr. rel. CTU, allegato n. 6).

Deve quindi procedersi alla rideterminazione del credito vantato da parte opposta che si quantifica nella somma di Euro 3.002.440,55, oltre interessi di mora dal 25/7/2016 al tasso convenuto fra le parti sino al soddisfo.

2.6. Infine, le censure afferenti alla violazione dell'art. 1957 c.c. devono invece ritenersi del tutto tardive perché addirittura avanzate oltre lo sbarramento delle preclusioni assertive (cfr. Cass. n. 8989/2012 secondo cui "La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione").

3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, ridotti non oltre il 50% attesa la non particolare complessità delle questioni trattate. Le spese di CTU sono poste a carico della parte opponente che ne ha dato causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 740/2017 emesso da questo Tribunale in data 17 luglio 2017 (R.G. n. 1956/2017);

2) Accerta che, con riferimento ai rapporti bancari oggetto di causa (cfr. indicazione rel. CTU in atti, pag. 3) sussiste al 25/7/2016 un saldo passivo pari ad Euro 3.002.440,55, oltre interessi di mora al tasso convenuto fra le parti e, quindi, un pari credito in favore della società cooperativa (ora società cooperativa) in proprio e quale procuratore speciale e mandataria di spa (già ) e, per l'effetto,

condanna al pagamento in favore della Banca opposta della somma pari 3.002.440,55, oltre interessi di mora al tasso convenuto fra le parti dal 25/7/2016 al soddisfo; rigetta nel resto le ulteriori domande avanzate dalle parti;

3) Condanna al pagamento in favore della Banca opposta delle spese di lite che liquida in Euro 25.000,00 per onorari, oltre spese forfettarie, oltre IVA e CAP;

4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.

Così deciso in Terni, il 15 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2022.